

	Allegato B) al N 18.071 di Repertorio	
	al N 14.313 di Raccolta	
	STATUTO	
	CLUB ALFISTI IN PATTUGLIA ODV ETS	
	Art. 1	
	È corrente, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge,	
	con sede in Taranto, quale Ente del terzo settore,	
	l'associazione denominata "CLUB ALFISTI IN PATTUGLIA - OdV	
	ETS" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs.	
	117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella	
	denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Da quel	
	momento, l'Associazione potrà utilizzare l'indicazione di	
	"organizzazione di volontariato-Ente del Terzo settore" o	
	l'acronimo "ODV ETS" negli atti, nella corrispondenza e	
	nelle comunicazioni al pubblico	
	Il trasferimento della sede legale dell'Associazione,	
	nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire in qualsiasi	
	momento, a cura e su decisione dell'organo amministrativo,	
	non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo che	
	provvederà alla successiva comunicazione agli uffici	
	competenti.	
	L'Associazione potrà avere, oltre alla sede legale, sedi	
	secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in	

	Italia che all'Estero. La decisione è di competenza	
	dell'Organo amministrativo.	
	L'Assemblea dei soci può attribuire al Consiglio Direttivo	
	la realizzazione del logo dell'associazione e la	
	registrazione presso gli uffici competenti	
	L'Associazione ha <i>durata illimitata e ogni esercizio sociale</i>	
	<i>coinciderà con l'anno solare.</i>	
	Art. 2	
	L'associazione "CLUB ALFISTI IN PATTUGLIA OdV ETS", più	
	avanti chiamata per brevità associazione, è apartitica e	
	aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed	
	associativa, in favore di terzi, sui principi costituzionali	
	di democraticità, di gratuità, sulla partecipazione sociale	
	e sull'attività di volontariato.	
	Art. 3	
	L'associazione svolge le seguenti attività di interesse	
	generale in favore di terzi di cui all'art. 5 del Codice del	
	Terzo Settore:	
	1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	2. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	

	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo;	
	3. promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della non violenza e della difesa non armata;	
	4. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992,	
	n.225, e successive modificazioni;	
	5. organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo.	
	Art. 4	
	L'associazione persegue le seguenti finalità: culturali,	
	educative e ricreative.	
	Realizza i propri scopi con le seguenti attività:	
	a) incoraggiare e favorire l'acquisto, il restauro, la	
	conservazione, l'esposizione e la manutenzione di veicoli	
	d'epoca e/o di interesse storico e di costume riconosciuto,	
	in particolare con riferimento ai mezzi provenienti dalle	
	Forze Armate e di Polizia e mezzi di soccorso ed emergenza	
	in genere;	
	b) promuovere manifestazioni sportive, sfilate, riunioni	
	e mostre, scambi di veicoli e parti di ricambio e/o	
	accessori, promuoverne la cultura anche partecipando ad	
	altre manifestazioni di differente natura e/o finalità;	

	c) interagire con Organismi pubblici Statali, Regionali	
	o Locali o organismi privati al fine di renderli edotti	
	delle finalità ed obiettivi dell'Associazione;	
	d) promuovere la cultura ed il rispetto della legalità e	
	della sicurezza stradale, divulgare e realizzare progetti di	
	<i>guida sicura</i> rivolti soprattutto ai giovani, per educarli ad	
	acquisire comportamenti corretti e sicuri alla guida.	
	e) svolgere attività di consulenza/collaborazione per	
	redigere progetti PON con istituti scolastici finalizzati	
	alla guida sicura tra i giovani o alla conoscenza storica	
	e alla diffusione delle metodologie e conoscenze tecniche	
	necessarie alla corretta conservazione, manutenzione e	
	valutazione dei mezzi posseduti e/o che si intendono	
	acquistare, organizzando corsi, news letter e aggiornamenti	
	anche e-learning tra gli associati;	
	f) partecipare, con i propri mezzi ed associati, a	
	progetti ed interventi di tutela del territorio e della	
	pubblica incolumità, operando direttamente o collaborando	
	con Enti ed Organismi Statali o locali o con altre	
	Organizzazioni riconosciute di Protezione civile.	
	g) Partecipare, in situazioni di emergenza in cui è	
	previsto l'intervento di volontari, in ausilio alle Forze	
	Armate, Forze di Polizia, Enti di Assistenza e Soccorso ed	
	in aiuto alla popolazione civile coinvolta, organizzando	
	eventi e manifestazioni per la raccolta fondi da destinare	

	alla popolazione colpita;	
	h) collaborare con le Forze Armate, Forze di Polizia,	
	Vigili del Fuoco Enti di Assistenza e Soccorso al recupero,	
	restauro e tutela dei mezzi di interesse storico,	
	organizzare eventi, manifestazioni; e mezzi di soccorso ed	
	emergenza in genere, utilizzando, questa occasione	
	culturale, come opportunità di sviluppo espressivo e	
	potenzialità tecniche dei partecipanti, ma anche come	
	risorsa ed opportunità culturale del tempo libero, di	
	socializzazione, di ricreazione e di integrazione etnica.	
	manutenzione e valutazione dei mezzi posseduti e/o che si	
	intendono acquistare, organizzando corsi, news letter e	
	aggiornamenti anche e-learning tra gli associati;	
	i) svolgere ogni altra attività non specificamente	
	menzionata in tale elenco ma comunque direttamente connessa	
	a quelle istituzionali, ovvero accessoria in quanto	
	integrativa delle stesse, o collegata con quelle precedenti,	
	purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a	
	perseguirne il raggiungimento. L'Associazione potrà,	
	altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui	
	all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi	
	decreti attuativi dello stesso.	
	Art. 5	

	Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si	
	avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei	
	propri associati o delle persone aderenti agli enti	
	associati.	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà	
	inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti	
	associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché	
	collaborare con Enti pubblici e privati al fine del	
	conseguimento delle finalità statutarie.	
	Art. 6.	
	Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione	
	potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle	
	d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto ministeriale.	
	L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio	
	Direttivo con apposita delibera.	
	Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione	
	può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte	
	quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui	
	all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.	
	Art 7.	
	Possono diventare associati, denominati anche soci o	
	aderenti, dell'associazione coloro che ne fanno richiesta e	

	che siano possessori ed estimatori di automobili-motoveicoli	
	d'epoca e/o di interesse storico riconosciuto, e che,	
	aderendo alle finalità istituzionali della Associazione,	
	intendano impegnarsi per il loro raggiungimento, mettendo a	
	disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio	
	tempo libero e le proprie competenze ed abilità.	
	Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo	
	settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro	
	numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero	
	delle associazioni di volontariato.	
	Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo	
	rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal	
	Consiglio Direttivo.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	
	può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo	
	restando in ogni caso il diritto al recesso.	
	Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al	
	pagamento della quota associativa annuale nei termini	
	prescritti dal Consiglio Direttivo e, in caso di mancata	
	indicazione del predetto termine di versamento, entro il 31	
	(trentuno) marzo.	
	Art 8.	
	La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al	
	Consiglio Direttivo, manifestando l'esplicita intenzione di	
	impegnarsi ad osservare lo Statuto, gli ideali	

	dell'associazione e di operare fattivamente, nelle attività	
	dell'Associazione stessa. Il Consiglio deciderà	
	sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione	
	dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro	
	soci, previa verifica dell'avvenuto versamento della quota	
	associativa.	
	Art. 9.	
	Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere	
	comunicato per iscritto all'interessato specificandone i	
	motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso	
	l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà	
	di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la	
	richiesta nel corso della sua prima riunione.	
	Art. 10	
	I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le	
	attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con	
	diritto di voto alle assemblee, se iscritti da almeno tre	
	mesi nel libro degli associati ed in regola con il	
	versamento annuale della quota associativa, di essere eletti	
	alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente	
	concordate.	
	Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali	
	previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi	
	entro 15 (quindici) giorni. Per esercitare tale diritto può	
	farsi assistere da un professionista abilitato.	

	Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso	
	scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza	
	all'associazione.	
	I diritti di partecipazione non sono trasferibili.	
	E' facoltà dei soci effettuare versamenti aggiuntivi, a	
	fondo perduto, a sostegno dell'attività dell'associazione.	
	La quota associativa ed ogni altra somma aggiuntiva versata	
	a sostegno dell'attività del sodalizio, è considerata a	
	fondo perduto, non è rimborsabile, rivalutabile e	
	trasmissibile.	
	I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le	
	norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.	
	I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione	
	non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	Art. 11	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per morte;	
	b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	c) dietro presentazione di dimissioni scritte;	
	d) per esclusione.	
	Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si	
	rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti	
	scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme	
	statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza	
	adeguata ragione si mettano in condizione di inattività	

	prolungata.	
	La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo, tramite comunicazione da trasmettere	
	all'interessato mediante raccomandata AR o mediante pec..	
	Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera	
	d), il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo, a	
	decorrere dalla data di notifica della comunicazione di	
	esclusione, per fare ricorso all'Assemblea, che, a sua	
	volta, dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento del ricorso medesimo.	
	L'associato escluso non ha diritto alla restituzione delle	
	quote associative, sia di iscrizione che annuali, versate né	
	ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	Art. 12	
	Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione	
	prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività	
	spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti,	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'Associazione svolge la propria attività di interesse	
	generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti	
	agli enti associati.	
	L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i	
	volontari, associati o non associati, che svolgono la loro	
	attività in modo non occasionale.	

	Ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs.n.117/2017 e smi,	
	l'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari	
	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché assicurarli per la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario.	
	Ai sensi dell'art.17, comma 4 del D.Lgs.117/2017 e smi, le	
	spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate	
	per l'attività prestata dal volontario, possono essere	
	rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai	
	sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000, purchè non superino	
	gli importi giornalieri e quelli mensili previsti dalla	
	normativa, previa delibera del Consiglio Direttivo che	
	stabilisca le tipologie di spesa e attività di volontariato	
	per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.	
	Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il	
	volontario è associato o tramite il quale svolge la propria	
	attività volontaria.	
	Non si considera volontario il socio che occasionalmente	
	coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro	
	funzioni.	

	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare	
	funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o	
	specializzare l'attività svolta.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per	
	cento) del numero dei volontari.	
	I soci che prestano attività di volontariato ai sensi	
	dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono	
	assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo	
	svolgimento dell'attività stessa, nonché per la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	Art. 13	
	Possono altresì essere riconosciuti in qualità di	
	sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali,	
	danno un loro contributo economico, libero e volontario, a	
	fondo perduto, all'Associazione condividendone la mission.	
	I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il	
	diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto	
	ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in	
	volta intraprese dall'associazione.	
	Art. 14.	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	

	natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio	
	regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a	
	qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso,	
	il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può	
	essere superiore al cinquanta per cento del numero dei	
	volontari.	
	Art. 15.	
	Sono organi dell'associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) l'Organo di controllo, laddove eletto;	
	d) il Revisore dei conti, laddove eletto.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della	
	funzione.	
	Art. 16.	
	L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e	
	ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel	
	libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il	
	versamento delle quote associative.	
	L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la	
	convoca:	
	. almeno una volta all'anno;	
	. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per	

	l'approvazione del bilancio;	
	. ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio	
	Direttivo;	
	. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo	
	degli associati.	
	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si	
	riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima	
	convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione,	
	che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.	
	Art. 17.	
	L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del	
	giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r.,	
	ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo	
	sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici	
	che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della	
	convocazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e	
	sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti	
	oggetto del dibattito e, quando previsto, le modalità di	
	partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero	
	l'espressione del voto per corrispondenza o in via	
	elettronica.	
	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi	
	o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.	
	Art. 18.	

	L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	• discute ed approva il bilancio e stabilisce o modifica	
	l'ammontare delle quote associative vigenti;	
	• approva il bilancio sociale quando previsto dalla	
	legge;	
	• definisce il programma generale annuale di attività;	
	• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri,	
	determinandone previamente il numero dei componenti;	
	• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei	
	componenti dell'Organo di controllo, determinandone	
	previamente il numero dei componenti;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti	
	• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori	
	assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto	
	dal Consiglio Direttivo per il funzionamento	
	dell'associazione;	
	• delibera sulle responsabilità dei componenti gli	
	organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla	
	perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui	
	all'art. 11;	
	• delibera sul ricorso dell'associato contro il	
	provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio	

	direttivo;	
	• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e	
	statuto;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la	
	fusione o la scissione dell'associazione;	
	• discute e decide su tutti gli argomenti posti	
	all'Ordine del Giorno;	
	• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Art. 19.	
	L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di	
	almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per	
	delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in	
	calce in avviso di convocazione; mentre in seconda	
	convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia	
	il numero degli intervenuti.	
	Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio	
	del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti	
	nel libro dei soci da almeno tre mesi, sempre che essi siano	
	in regola con il versamento della quota associativa annuale.	
	Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di	
	deleghe, a seconda del numero dei soci aderenti, come	
	previsto da art.24 D.Lgs.117/2017, se iscritto nel libro	
	degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il	
	versamento della quota associativa annuale: ciascun	

	associato può rappresentare, sino ad un massimo di tre	
	associati, nel caso di un numero di associati inferiore a	
	cinquecento, e di cinque associati, nel caso di un numero di	
	associati non inferiore a cinquecento.	
	È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di	
	telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per	
	corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile	
	verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota,	
	nel rispetto dei principi di buona fede e parità di	
	trattamento.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei	
	voti.	
	Per le votazioni si procede normalmente con voto palese per	
	alzata di mano; si procede a scrutinio segreto quando ne	
	faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per	
	l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di	
	votazioni riguardanti le persone, l'Assemblea sceglie se	
	procedere con voto palese o mediante il voto a scrutinio	
	segreto.	
	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono	
	risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario	
	dell'Assemblea.	
	Art. 20.	
	Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in	

	prima convocazione è validamente costituita con la presenza	
	di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda	
	convocazione è validamente costituita con la presenza di	
	almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del	
	patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima	
	che in seconda convocazione, con il voto favorevole di	
	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si	
	applica anche per la trasformazione, fusione o scissione	
	dell'Associazione.	
	Art. 21.	
	Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che	
	riguardano la loro responsabilità, i componenti del	
	Consiglio direttivo non hanno voto.	
	Art. 22.	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a	
	un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea,	
	fatta eccezione per i soci fondatori nominati dall'atto	
	costitutivo, che restano in carica per dieci anni, salvo	
	dimissioni volontarie, e sono rieleggibili. Esso dura in	
	carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	
	Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone	
	fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati,	

	dagli enti associati.	
	Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal	
	suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi	
	è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	
	esercitare uffici direttivi.	
	I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della	
	loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro	
	Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito,	
	indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo	
	e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché	
	a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente,	
	precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di	
	rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed	
	eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non	
	sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.	
	Art. 23.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta	
	che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede	
	sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure	
	a mezzo e-mail SMS o altro sistema di messaggistica	
	elettronica, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della	
	riunione stessa.	

	In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere	
	convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24	
	(ventiquattro) ore di preavviso.	
	Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza	
	dei consiglieri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le	
	votazioni sono palesi.	
	In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto	
	dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le	
	adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante	
	videoconferenza secondo le stesse modalità previste per	
	l'Assemblea.	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua	
	assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è	
	presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente	
	costituite quando è presente la maggioranza dei suoi	
	componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza	
	dei presenti. Non sono ammesse deleghe.	
	Le votazioni si effettuano con voto palese. E' facoltà del	
	Consiglio stabilire per la singola delibera di procedere	
	mediante il voto a scrutinio segreto.	
	Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò	

	appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art. 24.	
	Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto	
	esecutivo necessario per la realizzazione del programma di	
	attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla	
	competenza dell'Assemblea dei soci.	
	Nello specifico:	
	• elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice	
	Presidente, il tesoriere e il segretario;	
	• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione;	
	• cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
	• predispone e propone all'Assemblea il programma	
	annuale di attività;	
	• individua le attività diverse da quelle d'interesse	
	generale esperibili dall'associazione;	
	• predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo	
	presenta all'Assemblea per la discussione e la sua	
	approvazione;	
	• predispone annualmente, qualora previsto dalla legge,	
	il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la	
	discussione e la sua approvazione;	

	• conferisce procure generali e speciali;	
	• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro	
	fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;	
	• propone all'Assemblea i Regolamenti per il	
	funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;	
	• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di	
	nuovi soci;	
	• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati	
	dal Presidente;	
	• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	
	Art. 25.	
	La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta	
	al Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui	
	all'art.22 del presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del	
	verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.11	
	del presente Statuto.	
	Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico	
	per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il	
	Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo	
	alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio	
	Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono	

	in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la	
	quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati,	
	essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del	
	Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma,	
	oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non	
	eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione	
	tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima	
	Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si	
	procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così	
	subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del	
	mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma	
	da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno	
	diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei	
	Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà	
	decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più	
	anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro	
	30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad	
	una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino	
	all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati	
	rimangono in carica per l'attività di ordinaria	
	amministrazione.	
	Art. 26.	
	Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del	
	Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio	

	Direttivo. La carica di Presidente può essere revocata dal	
	Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per	
	l'elezione.	
	La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni,	
	rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio	
	Direttivo.	
	Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione,	
	ha la responsabilità generale della conduzione e del buon	
	andamento dell'Associazione, ed in particolare:	
	a) ha l'uso della firma sociale: firma gli atti e i	
	documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi	
	degli associati che dei terzi;	
	b) rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in	
	giudizio;	
	c) riscuote pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo	
	e ne rilascia quietanza;	
	d) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e	
	del Consiglio Direttivo;	
	e) adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,	
	sottoponendoli entro 15 (quindici) gg alla ratifica da parte	
	del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per	
	fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli	
	stessi risponde personalmente il Presidente;	
	f) convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il	
	Consiglio Direttivo.	

	Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o	
	soci con procura speciale. In caso di assenza o impedimento	
	le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso	
	di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al	
	Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro	
	Consigliere.	
	Art. 27.	
	Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i	
	libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base	
	delle determinazioni assunte dal Consiglio.	
	Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con	
	banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o	
	estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,	
	effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque	
	eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni	
	affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e	
	disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui	
	limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 28.	
	Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere	
	aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di	
	Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla	
	sua custodia unitamente al libro soci.	
	Art. 29.	
	Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti	

	indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea	
	elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo	
	2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di	
	controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti	
	di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.	
	Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento. I componenti dell'organo di controllo devono	
	essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo	
	obiettivo ed imparziale.	
	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall'Organo di controllo.	

	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento	
	dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017,	
	la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è	
	costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro.	
	Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo	
	qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità	
	delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di	
	contributi pubblici da gestire.	
	Art. 30.	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile	
	e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs	
	117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale	
	dei conti o una Società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si	
	riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale	
	dell'organo e il numero dei componenti.	
	In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore	
	dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della	

	complessità delle attività organizzate o in ragione della	
	rilevanza di contributi pubblici da gestire.	
	Art. 31.	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre	
	di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato	
	il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per	
	l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal	
	rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli	
	oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che	
	illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e	
	gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento	
	delle finalità statutarie.	
	In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque	
	denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila	
	virgola zero zero), il bilancio può essere redatto nella	
	forma del rendiconto finanziario per cassa, salvo modifiche	
	normative future.	
	Art. 32.	
	Le entrate dell'associazione sono costituite da:	
	a) quote associative degli aderenti, quote contributive	
	ed entrate realizzate per la partecipazione ed	
	organizzazione di manifestazioni, mostre, sfilate,	
	spettacoli ed altri eventi in genere;;	

	b) contributi volontari di associati e di privati, dello	
	Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni	
	pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e	
	documentate attività o progetti;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) attività di raccolta fondi;	
	g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e	
	produttive marginali, compatibili con le finalità	
	dell'associazione;	
	h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di	
	cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque	
	secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse	
	generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a	
	qualsiasi titolo pervenga all'associazione.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di	
	interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di	
	missione o in una annotazione in calce al rendiconto per	
	cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	I fondi sono depositati presso Istituti di credito scelti	
	dal Consiglio Direttivo.	
	Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del	
	Presidente o del Tesoriere, se munito quest'ultimo, di	

	procura speciale conferitagli dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 33.	
	Il patrimonio sociale è costituito da:	
	a) beni immobili e mobili, acquistati e/o pervenuti	
	all'associazione a qualsiasi titolo;	
	b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
	c) donazioni, lasciti o successioni testamentari, questi	
	ultimi con il vincolo del beneficio dell'inventario;	
	d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le	
	leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento	
	delle finalità dell'associazione.	
	Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni,	
	esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane	
	di proprietà dell'associazione.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Art. 34	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	
	a) libro degli associati	
	b) registro dei volontari;	

	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle	
	assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali	
	redatti per atto pubblico;	
	d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.	
	Art. 35	
	Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e	
	trasparenza degli atti relativi all'attività	
	dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o	
	rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il	
	libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni	
	dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora	
	eletto, dell'Organo di controllo.	
	Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione	
	dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano	
	conservati presso professionisti di cui l'associazione si	
	avvale.	
	Le richieste di accesso alla documentazione vengono	
	indirizzate al Presidente dell'associazione.	
	Art. 36	
	Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate,	
	sono superiori a 100 mila (centomila/00) euro annui, salvo	
	modifiche normative future, l'Associazione dovrà pubblicare	
	annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o	
	nel sito internet della rete associativa cui eventualmente	

	aderisce (co. 2, art.14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali	
	emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo	
	attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai	
	dirigenti.	
	Art. 37	
	Lo scioglimento dell'associazione viene deciso	
	dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste	
	dell'art. 20 dello statuto.	
	In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non	
	potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio	
	Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente	
	devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del	
	Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa	
	destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo	
	settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.	
	In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e	
	riserve ai soci.	
	L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto	
	Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o	
	secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7	
	marzo 2005, n.82, salvo modifiche normative future.	
	Art. 38	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa	
	riferimento alle vigenti disposizioni legislative in	
	materia, con particolare riferimento al Codice civile, al	

D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Firmati: Fabrizio Carriere, Giada Mobilio Notaio. Vi è il sigillo.

sigillo.